

Allegato "A"

STATUTO

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro denominata :

“ASSOCIAZIONE EUPHONIA”

L'Associazione ha sede in Roncadelle (Bs) Via Marconi, 66 e l'eventuale futuro trasferimento della sede sociale non comporterà modifica statutaria.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici con cariche sociali elettive. La sua durata viene stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.

Scopi dell'associazione sono:

- promuovere l'utilizzo della musica sia in ambito educativo , sia in ambito psichico e sociale;
- promuovere percorsi e attività musicali rivolte a persone : bambini, adolescenti e adulti, anche con fragilità di tipo psichico e/o fisico;
- promuovere diverse iniziative e laboratori rivolti a persone di diverse fasce d'età che vivono situazioni di disagio sociale e familiare;
- promuovere e sviluppare nuovi orizzonti didattici per educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale anche attraverso iniziative e attività per le scuole;
- promuovere la realizzazione di attività in altri campi artistici ed espressivi sempre rivolte alle finalità di promozione ed integrazione personale e sociale;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive minime e marginali, connesse agli scopi istituzionali compreso piccole sponsorizzazioni ed introiti pubblicitari;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati in piccola parte nella cassa dell'associazione ed il rimanente presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

I soci possono effettuare finanziamenti a tempo determinato, non produttivi di interessi commerciali o legali, finalizzati alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito specifico rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo e salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 4. Associati

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari tutti gli altri.

Fra gli associati, siano essi fondatori, ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni associato ha un voto, senza possibilità di delegare. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita. L'Associazione, entro limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- a rispettare le regole stabilite nell'apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.

Art. 6. *Emblema*

L'Associazione avrà un emblema deciso dai soci fondatori.

Art. 7. *Quote associative*

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 8. *Organi sociali*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;

Art. 9. *Assemblea degli associati*

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato. In alternativa le comunicazioni possono essere inviate utilizzando la posta elettronica.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza e valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei almeno tre quarti degli associati. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima convocazione i soci presenti alla convocazione successiva delibereranno a maggioranza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. E' consentita anche la videoconferenza, nel qual caso gli associati potranno esprimere il loro voto a mezzo Email.

Art. 10. *Consiglio direttivo ed il Presidente*

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati

(eletti) inizialmente dai soci fondatori e successivamente dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;

b) stabilire le norme di comportamento generali;

c) adottare provvedimenti disciplinari;

d) compilare il rendiconto contabile;

e) fissare la quota ordinaria di ammissione;

f) stabilire eventuali quote suppletive;

g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e Segretario;

h) nominare comitati o commissioni interne;

i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;

l) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

m) delegare il presidente per l'esecuzione di particolari incarichi.

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente:

– rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ha la firma sociale con i più ampi poteri e dispone dei fondi sociali;

– cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio;

– provvede a tutto quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione.

Art. 12. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno ed il primo al 31/12/2017.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 14. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 16. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 17. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private. Nel presente statuto sono state inserite tutte le clausole che consentono di rispettare i requisiti previsti dall'art. 10 del d.lgs, n 460/1997 e quale ente di promozione sociale, non commerciale rientrare tra i soggetti beneficiari della normativa fiscale di favore prevista dalla legge 398/1991 incluso l'adeguamento ai requisiti richiesti dall'art. 148 del TUIR.

Roncadelle li 01 Giugno 2017

Il Presidente

Il Vicepresidente

Il Segretario

Socio Fondatore
